

Per l'accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata.

Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d'intesa o convenzione già esistente, l'accesso ai dati è autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

Per l'accesso ai dati con le modalità di cui al presente articolo, di cui l'Autorità disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all'ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell'ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalità di trattamento dei dati.

In relazione alla tipologia della richiesta, l'ANAC individuerà eventuali costi a carico del richiedente connessi all'erogazione del servizio.

Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell'ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi del presente articolo sono adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 6.

Richieste di accesso generalizzato

Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 sono, di norma, soddisfatte mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento. Nei rimanenti casi, si procede fornendo riscontro secondo le procedure stabilite nell'apposito regolamento interno dell'Autorità sull'accesso generalizzato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

Fino al momento della completa disponibilità dei servizi di cui all'art. 4, le richieste riguardanti dati non già liberamente accessibili attraverso il portale dell'Autorità sono formulate utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito dell'ANAC.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 1° marzo 2018.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2018.

Il segretario: ESPOSITO

18A02354

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Itinerario Ragusa Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. (CUP: F12C03000000001). (Delibera n. 90/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in particolare:

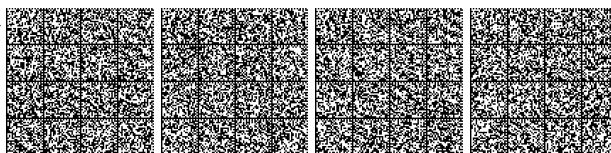
a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in



vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta, nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del «Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa», l'infrastruttura «Ragusa-Catania»;

Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Ragusa-Catania», l'intervento «Ragusa-Catania - Adeguamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Considerato, che l'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, prevede:

a) che il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto preliminare dell'opera ed entro tale termine può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità,

b) che, in caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,

c) che, ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata a questo Comitato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su istanza del soggetto aggiudicatore, e la reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata di questo stesso Comitato secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo,

d) che la disposizione del predetto comma 7-bis delega alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327;

Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

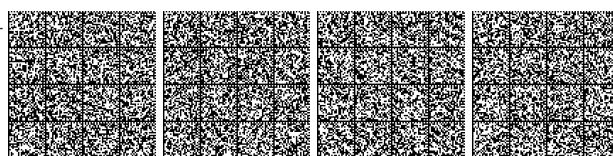
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

a) la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

b) la legge del 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

c) le delibere del 27 dicembre 2002, n. 143 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrigée pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003) e del 29 settembre 2004, n. 24 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;



Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare:

a) l'art. 36 del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015), che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011, errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011);

Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del decreto legislativo 50/2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Viste le delibere del 29 marzo 2006, n. 79 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 197 del 2006), del 20 luglio 2007, n. 51 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 2007), del 22 gennaio 2010, n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 2010), del 22 luglio 2010, n. 71 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2011, errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 2012) e del 3 agosto 2011, n. 53 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 2011) con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti l'intervento «Ragusa-Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «Di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114»;

Viste le note del 3 agosto 2017, n. 31097, del 23 novembre 2017, n. 44531, e del 5 dicembre 2017, n. 22197, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento relativo alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, dell'intervento «Ragusa-

Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «Di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria e viste le note del 9 agosto 2017, n. 4122, e del 4 dicembre 2017, n. 5780, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha chiesto chiarimenti sul suddetto argomento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

a) che il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la citata delibera di questo Comitato n. 3 del 2010 di approvazione del progetto preliminare dell'intervento «Ragusa-Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «Di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114», registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2016, è scaduto in data 16 luglio 2017;

b) che in data 30 marzo 2010, l'ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha pubblicato il bando di gara di concessione, a seguito del quale si sono qualificate due imprese;

c) che in data 4 gennaio 2012 l'ANAS ha trasmesso alle imprese qualificatesi la lettera di invito relativa alla procedura di aggiudicazione della succitata gara;

d) che in data 9 marzo 2012 il soggetto aggiudicatore ha preso atto, con verbale di gara deserta, che alla data di scadenza della presentazione delle offerte non era pervenuta alcuna offerta;

e) che in data 20 marzo 2012 il soggetto aggiudicatore ha comunicato tale risultanza al promotore richiedendo la documentazione per procedere all'aggiudicazione provvisoria al medesimo promotore;

f) che in data 20 dicembre 2012 l'ANAS ha comunicato il trasferimento, delle competenze di concedente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di vigilanza delle concessioni autostradali, costituita con decreto ministeriale 1° ottobre 2012, n. 341 (oggi Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72);

g) che in data 28 aprile 2014 il nuovo soggetto concedente ha comunicato l'aggiudicazione definitiva all'ATI costituita dalle società del gruppo promotore;

h) che in data 7 luglio 2014 l'ATI ha trasmesso l'atto costitutivo della Società Autostrada Ragusa - Catania (SARC) S.r.l.;

i) che in data 7 novembre 2014 è stata sottoscritta tra la Struttura di vigilanza delle concessioni autostradali ed il concessionario SARC S.r.l. la convenzione, ai sensi degli articoli 153 e 175 del citato decreto legislativo n. 163/2006, per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione dell'intervento;

j) che in data 25 maggio 2015 il concessionario SARC S.r.l., su richiesta del concedente, ha confermato il persistere della validità dell'offerta presentata dall'allora promotore;



k) che in data 18 febbraio 2016 e 25 maggio 2016, su richiesta del concedente, sono state sottoscritte tra quest'ultimo ed il concessionario SARC S.r.l. rispettivamente la scrittura interpretativa e la scrittura di impegno della convenzione dei concessionari;

l) che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2016, n. 228, registrato alla Corte dei conti in data 10 agosto 2016, è stata approvata la suddetta convenzione;

m) che, con nota del 7 marzo 2017, n. 3859, il concedente ha delegato il concessionario SARC S.r.l. ad operare ai fini dell'avvio di tutte le procedure propedeutiche per pervenire alla dichiarazione di pubblica utilità e alla convocazione della conferenza di servizi;

n) che, con nota del 6 aprile 2017, n. 102, il concessionario SARC S.r.l. ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento a tutti gli enti a vario titolo competenti all'espressione del proprio parere ai fini dell'approvazione del progetto stesso da parte di questo Comitato;

o) che in data 5 giugno 2017 e 10 luglio 2017 si sono svolte rispettivamente la prima seduta e la seconda ed ultima seduta della conferenza di servizi relativa al progetto definitivo dell'intervento;

p) che la suddetta conferenza di servizi è in procinto di concludersi in quanto il Ministero istruttore è in attesa di ricevere esclusivamente il parere di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poter dar seguito anche alla trasmissione a questo Comitato della documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo dell'intervento;

q) che permane l'interesse strategico alla realizzazione dell'opera, come confermato dalla sottoscrizione in data 10 settembre 2016 tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Regione Siciliana del Patto per lo sviluppo per la Regione Siciliana, all'interno del quale viene identificata l'opera itineraria Ragusa - Catania tra gli interventi strategici;

r) che, con nota del 30 ottobre 2017, n. 21992, il Presidente della Regione Siciliana ha espresso il consenso alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, preso atto che i comuni interessati hanno espresso il proprio consenso alla reiterazione stessa;

s) che viene confermata la sussistenza delle fonti di copertura dell'opera, in particolare con nota della Regione Siciliana del 12 settembre 2017, n. 44419, che conferma la destinazione all'intervento di 217,7 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 e con nota di ANAS del 25 settembre 2017, n. 480081, che conferma gli impegni finanziari pari a 100 milioni di euro a valere su risorse proprie e 49.207.118,97 euro a valere su risorse di cui all'art. 11 della legge del 17 maggio 1999, n. 144;

t) che la concessionaria SARC ha dichiarato in data 9 novembre 2017 e il Ministero istruttore ha confermato nella propria relazione che l'onere per far fronte alle eventuali richieste di equo indennizzo da parte dei proprietari delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, stimato in circa 1 milione di euro, trova copertura mediante mezzi propri del Concessionario e risulta compreso nel quadro economico del progetto definitivo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 3 del 2010, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Ragusa-Catania. Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «Di Chiaramonte» e della S.S. 194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114».

2. Qualora gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio dovessero risultare superiori all'importo attualmente stimato, pari a euro 1.000.000, gli stessi saranno fronteggiati dal Concessionario con mezzi propri, anche in base agli atti e accordi citati in premessa.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a verificare che il soggetto aggiudicatore effettui un adeguato e capillare programma di avvisi ai soggetti interessati tale da scongiurare impatti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall'eventuale interruzione del vincolo.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 richiamata in premessa.

5. Ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.



6. Ai sensi della delibera n. 15 del 2015, prevista dall'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

7. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 231

18A02329

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto - Assegnazione di risorse per la realizzazione di nuovi interventi prioritari. (Delibera n. 93/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703, dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo» - di seguito Struttura di missione;

Visto il decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 marzo 2015, n. 20;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 1 del 2015, con il quale il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge del 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge del 4 ottobre 2012, n. 171, viene incaricato di predisporre, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 1 del 2015, un Programma di misure a medio e lungo termine per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, da attuarsi secondo disposizioni contenute nel Contratto istituzionale di sviluppo - CIS - Taranto, di cui al citato art. 5;

Considerato che il citato art. 6 prevede, al comma 2, che alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure in materia ambientale siano destinate, tra le altre, risorse che il CIPE con propria delibera ritenga di destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto;

Visto, inoltre, l'art. 8 del citato decreto-legge n. 1 del 2015 ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'art. 5 del citato decreto-legge, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ferme restando la prioritaria destinazione del complesso ad arsenale e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare;

